

Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali

Legislative Options about Mens Rea in New Environmental Crimes

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS

*Dottore di ricerca in Diritto penale presso l'Università di Parma
matteo.mattheudakis@unibo.it*

DISASTRO AMBIENTALE, DOLO, COLPA,
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

ENVIRONMENTAL POLLUTION, ENVIRONMENTAL
DISASTER, INTENTION, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY

ABSTRACT

La disciplina dei delitti ambientali inseriti nel codice penale induce ad interrogarsi intorno ad alcune questioni relative alla colpevolezza ed ai rapporti tra essa e la pena. In particolare, l'ambigua formulazione del nuovo art. 452-ter c.p. impone di verificare se gli eventi morte e lesioni personali debbano imputarsi a titolo di colpa. Inoltre, l'art. 452-quinquies c.p. stimola interessanti riflessioni sulla proporzione tra colpevolezza e pena

The discipline of the environmental crimes included in the penal code leads to questioning about some issues concerning culpability and the relationship between it and the punishment. In particular, the ambiguous wording of new art. 452-ter c.p. requires to verify whether death and bodily injuries require a mens rea of negligence. Moreover, art. 452-quinquies c.p. stimulates interesting reflections on the proportion between culpability and punishment.

SOMMARIO

0. Premessa. – 1. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: il parallelismo con l'art. 586 c.p. e gli spazi applicativi della fattispecie. – 1.1. La mancata menzione della colpa per l'imputazione degli eventi più gravi. – 1.2. Dallo "sforzo" non compiuto dal legislatore a quello richiesto al giudice: le insidie non finiscono. 2. Il significato della scelta legislativa dell'art. 452-*quinquies* c.p.

0.

0. Premessa.

Più che una rassegna completa di tutti i profili problematici relativi alla colpevolezza nell'ambito dei delitti ambientali recentemente introdotti nel codice penale, questo scritto è dedicato soprattutto al tema dell'imputazione colpevole nel contesto del nuovo art. 452-*ter* c.p., rubricato «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale». Più in sintesi, si tratterà anche il nuovo art. 452-*quinquies* c.p., in cui vi è la previsione e la disciplina delle versioni colpose dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Solo alcuni cenni, inoltre, potranno essere dedicati ad alcune altre scelte legislative, che comunque orbitano intorno alle questioni qui privilegiate.

1.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: il parallelismo con l'art. 586 c.p. e gli spazi applicativi della fattispecie.

Nell'analisi delle questioni meno scontate nell'ambito dei delitti ambientali introdotti tramite la riforma del 2015, particolare interesse è in grado di suscitare la formulazione (e quindi la struttura) della fattispecie dell'art. 452-*ter* c.p., di cui rileva soprattutto il 1° c.¹

Tale previsione ricalca piuttosto vistosamente lo schema della tradizionale fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto di cui all'art. 586 c.p. e, come tale fattispecie, sembra da considerare preferibilmente un autonomo titolo di reato plurioffensivo² e non un'ipotesi circostanziale del delitto di base (in questo caso l'inquinamento ambientale), pur essendovi qui indizi in entrambi i sensi, che evidenziano una notevole ambiguità del legislatore³.

Rispetto alla fattispecie tipizzata nell'art. 586 c.p., quella ambientale di recente introdu-

¹ Il primo comma dell'art. 452-*ter* c.p. dispone: «Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-*bis* deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni». Sulla *ratio* di questa previsione nell'ambito del sistema di tutela penale dell'ambiente disegnato dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, tra gli altri, diffusamente, DI GIUSEPPE, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, Assago, 2015, pp. 1021 ss.

² Sul carattere plurioffensivo dell'illecito in considerazione, si vedano SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in questa Rivista, 2, 2015, p. 212; SALCUNI, SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, in MANNA (a cura di), *Il nuovo Diritto Penale Ambientale (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, p. 67. In argomento, da ultimo, DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, pp. 189 ss. Più in generale, per una recente indagine sulle tecniche di tutela penale dell'ambiente, si veda CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente. Contributo ad una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2017, specialmente pp. 334 ss.

³ La posizione decisamente maggioritaria della dottrina è nel senso di ravvisare un'autonoma fattispecie di reato, evidenziando, tra l'altro, la tipizzazione in un apposito articolo e l'assenza di un riferimento esplicito alla natura circostanziale della fattispecie, altrove invece presente a chiare lettere, in particolare negli artt. 452-*octies* e 452-*novies* c.p.: argomento su cui fa leva, ad esempio, MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, cit., p. 983. A sostegno della tesi opposta, ad esempio, FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015, p. 92, il quale osserva che, solo considerando la previsione del 1° c. dell'art. 452-*ter* c.p. un'ipotesi circostanziale rispetto al delitto di inquinamento ambientale, non si incorrerebbe in irragionevoli vuoti di tutela, quanto in particolare all'applicazione della confisca ed alla sussistenza della responsabilità amministrativa da reato degli enti, poiché, a tali fini, il legislatore non ha menzionato, nel catalogo dei reati presupposto, l'art. 452-*ter* c.p., mentre vi ha espressamente incluso ipotesi di minore gravità, ad esempio lo stesso inquinamento ambientale "semplice" ex art. 452-*bis* c.p. Per una dettagliata rassegna dei non pochi argomenti a sostegno di entrambe le letture, si rinvia a RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, pp. 19 ss.; tra i contributi più recenti, in argomento, ampiamente anche SABIA, *Art. 452-*ter**, in CADOPPI, CANESTRARI, VENEZIANI (diretto da), *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2018 (in corso di pubblicazione), par. 1, ma anche par. 9, ove l'Autrice si sofferma particolarmente sul tema della (almeno apparentemente non prevista) responsabilità amministrativa da reato dell'ente, su cui si veda pure, ancor più diffusamente, AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 405 ss., in particolare pp. 419 ss.

zione presenta diversi connotati di specialità ed ha certamente un ambito applicativo molto più limitato; ciò per almeno due motivi. La nuova previsione non è indeterminata quanto al delitto doloso di base, ma si innesta esclusivamente su fatti di inquinamento ambientale, come definito nell'articolo precedente, cioè nell'art. 452-*bis* c.p. Ciò consente, peraltro, una quantificazione diretta delle pene, a partire cioè da una cornice editale espressamente definita dal legislatore, senza dover fare rinvio alla disciplina sul concorso di reati⁴. Inoltre, sono escluse dall'ambito applicativo di questa norma, forse opportunamente, le lesioni personali lievissime, cioè quelle in cui la malattia della persona offesa abbia una durata entro i 20 giorni⁵.

1.1.

La mancata menzione della colpa per l'imputazione degli eventi più gravi.

Venendo più direttamente ai profili di colpevolezza, il principale oggetto di approfondimento di questo scritto, va osservato che le due fattispecie finora paragonate sono identiche nell'introdurre le lesioni oppure la morte altrui come eventi che rilevano in quanto «conseguenza non voluta» dal «reo»⁶.

Se anche nel caso dell'art. 452-*ter* c.p. si è in presenza di una fattispecie autonoma, come pare ai più, viene spontaneo chiedersi perché il legislatore si sia limitato a dire che gli eventi devono essere non voluti, impegnandosi così soltanto in una definizione in negativo del criterio di imputazione che li riguarda. Con un certo ottimismo, si potrebbe pensare ad un legislatore convinto del fatto che al dolo non vi possa essere alternativa costituzionalmente ammissibile se non la colpa e che quindi non fosse indispensabile (essendo ciò implicito) richiamare la colpa quale criterio di imputazione degli eventi più gravi dell'inquinamento ambientale: lesioni personali (almeno lievi) e morte. Ovvio, poi, che se gli eventi menzionati fossero invece delle circostanze aggravanti (lettura qui non accreditata, come già detto), per la loro imputazione disporrebbe pacificamente l'art. 59, 2° c., c.p., quindi non si potrebbe nemmeno invocare con pertinenza un'omissione del legislatore. Scommettere però sul fatto che il legislatore di queste ultime stagioni modelli il diritto penale con estrema perizia, condensando nei testi normativi approvati particolari finanze giuridiche, anche "giocando" sull'implicito, sarebbe forse – si consenta il gioco di parole – un'imprudenza.

A ben vedere, si è al cospetto di una formulazione normativa ritenuta da più voci infelice e non solo perché carente di un riferimento esplicito alla colpa.

Prima di tutto, occorre infatti fare i conti con critiche secondo cui la disposizione in menzione sarebbe destinata ad avere scarsa applicazione in quanto inadeguata "per difetto" rispetto alla fenomenologia a cui si pretenderebbe di collegarla. In questo senso, ad esempio, le osservazioni contenute nella relazione del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, in base alle quali la pregnanza degli elementi costitutivi del delitto di base⁷ su cui deve riflettersi il dolo, peraltro arricchito da una clausola di illiceità espressa («abusivamente»)⁸, sembrerebbe

⁴ Questa la regola che si ricava dal doppio rinvio codicistico: prima, dell'art. 586 all'art. 83 c.p. e, poi, da parte di quest'ultimo alla disciplina del concorso di reati. In argomento, si vedano, SALCUNI, SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, cit., p. 65, i quali ritengono la soluzione scelta dal legislatore per l'art. 452-*ter* c.p. «più rispettosa del principio di personalità della pena».

⁵ Si tratta – sembra potersi dire – di un elemento di "calibro" della disciplina degli "ecodelitti" previsti dal codice penale. Tra gli altri interventi di riforma degli ultimi anni, si può ricordare l'approccio, in realtà ancor più selettivo sul punto, impiegato nella formulazione dell'attuale art. 590-*bis* c.p. («lesioni personali stradali gravi o gravissime»), ove, pur sullo sfondo di non poche criticità – sulle quali si consenta il rinvio, se non altro per gli opportuni riferimenti dottrinali, a MATTHEUDAKIS, *Il guidatore trasgressore semplice, quello collezionista di reati (magari professionista), quello sconsiderato e quello sprovveduto... eventualmente in fuga: anatomia dell'irragionevolezza*, in *Arch. Pen.*, 2017, n. 1 (web) – una disciplina particolarmente severa è stata riservata soltanto alle lesioni gravi o gravissime.

⁶ Dal «colpevole» si trova scritto nell'art. 586 c.p., anche se non pare che questa minima differenza abbia reali implicazioni.

⁷ L'inquinamento ambientale, ex art. 452-*bis* c.p., sussiste quando il soggetto attivo «cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

⁸ Ampiamente su questa clausola, RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 5 ss. In giurisprudenza, tra le ultime pronunce, si veda Cass. pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865, in *DeJure*: «La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma».

giustificare, su base empirica, la tentazione di riconoscere quasi automaticamente un'estensione del dolo anche agli eventi morte o lesioni personali, che non sarebbero altro che la proiezione più logica, quasi scontata, dell'inquinamento ambientale. Onde sarebbe difficile sostenere che non vi sia stata nemmeno una previsione di tali eventi, accompagnata da una deliberata accettazione del rischio della loro verifica⁹.

Il ragionamento esplicitato nel documento del Massimario della Cassazione è di per sé assai chiaro e verosimilmente poggia anche su un'analisi piuttosto accurata della casistica finora presentatasi, tuttavia si può esprimere qualche perplessità in merito ad un'eventuale pretesa di strumentalizzare il discorso e costruire una presunzione di dolo (foss'anche di dolo eventuale, che anzi di più vi si presta, data la sua particolare "posizione di confine"¹⁰ tra dolo e colpa) partendo da queste constatazioni, che possono ben valere in un numero anche elevato di casi, ma possono pure non trovare riscontro in un caso concreto che abbia caratteristiche diverse dagli altri.

Tornano qui alla mente le fallacie in cui si può incorrere nel giudizio di causalità se ci si ferma alla prova della c.d. causalità generale¹¹. Per usare una metafora, occorre qui respingere una prova "epidemiologica" del dolo, basata peraltro su una non ben verificata convinzione di aver colto l'*id quod plerumque accidit* e, soprattutto, sulla pretesa di ritenerla valida (nel senso di esplicativa) in ogni caso sotto giudizio. Il rischio è quello di oggettivizzare oltremodo il dolo, che verrebbe provato sulla base di presunzioni pressoché insuperabili e, come tali, insensibili alle peculiarità della vicenda specifica. Senza contare il fatto che dedurre regolarmente l'accettazione del rischio (sempre che si voglia continuare ad usare questa tralozia e «vuota», «manovrabile», «manipolabile»¹² formula per affermare la sussistenza del *dolus eventualis*) dalla mera previsione dell'evento, non sembra possibile salvo voler riproporre il censurabile automatismo per il quale agire rappresentandosi la possibilità che una conseguenza si verifichi significa, di per sé, accettarla¹³.

Sotto un diverso punto di vista, si è rilevato come la marginalità applicativa della fattispecie di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale discenda anche dalla difficoltà di immaginare un fatto corrispondente al dettato dell'art. 452-ter c.p. e che non integri, al contempo, anche gli estremi del disastro ambientale, tra le cui ipotesi tipiche alternative vi è «l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-quater, 1° c., n. 3, c.p.)¹⁴.

La sussistenza del disastro ambientale si ritiene comporti un sostanziale assorbimento della meno grave ipotesi di inquinamento ambientale, rendendo inapplicabile pure la corrispondente fattispecie qualificata dall'evento, in favore di una riespansione applicativa del più generale art. 586 c.p.¹⁵. A questo riguardo, si è osservato come sarebbe stato più opportuno costruire una fattispecie qualificata dagli eventi morte o lesioni assumendo appunto come delitto doloso di base quello di disastro ambientale¹⁶; anche se, in merito, si può allora osservare che la presunzione di dolo in relazione agli eventi morte o lesioni sarebbe stata ancora più probabile, almeno sfruttando surrettiziamente gli argomenti più delicati tra quelli esplicitati

⁹ MOLINO, *Rel. n. III/04/2015, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in www.cortedicassazione.it, p. 14.

¹⁰ Significativo è già il titolo dello studio monografico di CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999.

¹¹ In argomento, deve considerarsi ancora attuale la lezione "metodologica" di STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3° ed., Milano, 2003, in particolare pp. 221 ss.

¹² Questi gli aggettivi usati in CANESTRARI, CORNACCHIA, DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2° ed., Bologna, 2017, p. 440.

¹³ Per un'ampia critica del ricorso giurisprudenziale all'accettazione del rischio, mettendone in luce i suoi limiti proprio con riferimento alla casistica, CANESTRARI, *Il dolo*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, II, Assago, 2013, pp. 107 ss. La stessa giurisprudenza, alla quale si attribuiscono spesso orientamenti poco condivisibili in tema di accertamento del dolo (di quello eventuale in particolare), si è pronunciata autorevolmente proprio nel senso di recuperare dignità autonoma per i profili "volitivi" del dolo eventuale, suggerendo appunto cautela, onde evitare di incorrere in presunzioni che violerebbero, in uno, diversi principi costituzionali: Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, ad esempio, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 426 ss., con nota di SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, pp. 490 ss. Va poi precisato che è la stessa relazione del Massimario, del cui significato non si vuol qui proporre un travisamento, a fare rinvio alla sentenza appena citata, affermando la necessità che in concreto si riscontrino la presenza degli indicatori del dolo eventuale individuati dalle Sezioni unite.

¹⁴ Così, ad esempio, MOLINO, *Rel. n. III/04/2015*, cit., p. 14.

¹⁵ In questo senso, ad esempio, RUGA RIVA, *I nuovi ecodelitti*, cit., pp. 22-23; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015, p. 8.

¹⁶ Esprime appunto perplessità in merito alla scelta del legislatore, tra gli altri, MOLINO, *Rel. n. III/04/2015*, cit., p. 13. In argomento, si veda anche SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., pp. 213-214.

nella relazione del Massimario della Cassazione.

Volendo comunque ipotizzare un ambito applicativo per la controversa fattispecie che si sta affrontando – in dottrina si è fatto riferimento, anche se con un'espressione apparentemente tautologica, a «casi di inquinamento con effetti non disastrosi per l'ambiente cui conseguano per colpa morti o lesioni non lievissime»¹⁷ – e posto che gli eventi di danno richiamati devono essere conseguenze necessariamente non volute dal soggetto agente, un richiamo esplicito alla colpa sarebbe stato più che opportuno.

Non pare sufficiente, infatti, osservare che ormai il principio di colpevolezza fa parte del patrimonio condiviso di dottrina e giurisprudenza e che la Corte costituzionale, nelle più che note sentenze del 1988¹⁸, richiamate con vigore anche da una più recente pronuncia, la n. 322 del 2007¹⁹, ha affermato la regola dell'imputazione quantomeno per colpa di ogni elemento costitutivo dell'illecito penale. Potrebbe poi non bastare nemmeno richiamare l'arresto delle Sezioni unite della Cassazione del 2009, nel caso "Ronci", coinvolgente la fattispecie dell'art. 586 c.p.; caso in cui la Corte è giunta a richiedere una colpa in concreto rispetto ad eventi maturati nel contesto di attività illecite, come lo spaccio di stupefacenti, basando anche tale colpa sulla violazione di una regola precauzionale diversa dal precetto penale che incrimina il fatto di base²⁰.

Per rimanere preoccupati, basta uno sguardo al "giardino del vicino" dell'art. 586 c.p.; "giardino" che in questo caso non ha affatto l'"erba più verde". Ci si riferisce alle applicazioni giurisprudenziali dell'omicidio preterintenzionale, collocato nel limitrofo art. 584 c.p. e la cui struttura, a ben vedere, non è così eterogenea rispetto a quella delle fattispecie di cui agli artt. 586 e 452-ter c.p. Tanto è vero che parte della dottrina classifica la previsione dell'art. 586 c.p. nell'ambito degli illeciti preterintenzionali, quantomeno in senso lato²¹.

¹⁷ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 22. La posizione dell'Autore, a ben vedere, è piuttosto articolata ed è plausibile nella misura in cui si osserva che «dal raffronto tra le rispettive cornici edittali parrebbe ragionevole desumere che nel disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità, ex art. 452-*quater*, n. 3, non vadano ricomprese morti o lesioni, posto che la pena prevista in tale ultima ipotesi (da 5 a 15 anni di reclusione) è più bassa di quella applicabile al delitto di meno grave contaminazione (inquinamento anziché disastro ambientale), da cui derivino più morti o lesioni non lievissime (pena massima fino a 20 anni di reclusione)». In altre parole «nell'art. 452-*quater* verrebbero sussunte le contaminazioni ambientali con effetti disastrosi per l'ambiente e per la pubblica incolumità, nel senso di messa in pericolo di un numero indeterminato di persone (non di morte o lesioni)». In argomento, per un quadro aggiornato delle varie posizioni espresse in dottrina, SABIA, *Art. 452-ter*, cit., par. 7.

¹⁸ Si allude, anzitutto, a Corte cost., 23-24 marzo 1988, n. 364, in *Foro it.*, 1988, I, cc. 1385 ss., con commento di FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/88*. Relativamente alla stessa pronuncia, tra i commenti "a caldo", anche PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, pp. 686 ss.; PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, pp. 920 ss.; STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, pp. 1313 ss.; PADOVANI, *L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria d'incostituzionalità parziale dell'art. 5 c.p.*, in *Leg. pen.*, 1988, pp. 449 ss.; VASSALLI, *L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza*, in *Giur. cost.*, 1988, II, pp. 3 ss.; inoltre, FLORA, *La difficile penetrazione del principio di colpevolezza: riflessioni per l'anniversario della sentenza costituzionale sull'art. 5 c.p.*, in *Giur. it.*, 1989, IV, cc. 337 ss.; F. MANTOVANI, *Ignorantia legis scusabile e inescusabile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, pp. 379 ss. Dello stesso anno, si ricorda opportunamente anche Corte cost., 30 novembre-13 dicembre 1988, n. 1085, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, pp. 289 ss., con commento di VENEZIANI, *Furto d'uso e principio di colpevolezza*, pp. 299 ss. In argomento, fondamentale, inoltre, l'intero volume di STILE (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Napoli, 1989, frutto dei lavori del Seminario organizzato dall'I.S.I.S.C. e tenutosi a Siracusa all'indomani (21-24 aprile 1988) della pronuncia della "Consulta".

¹⁹ Corte cost., 11-24 luglio 2007, n. 322, in *Dir. pen. proc.*, 2007, pp. 1461 ss., con commento di RISICATO L., *L'errore sull'età tra error facti ed error iuris: una decisione "timida" o "storica" della Corte costituzionale?*, pp. 1465 ss.

²⁰ Cass. pen., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 4564 ss., con nota (in parte critica, schierandosi l'Autore tra coloro che ritengono inconcepibili regole cautelari in un contesto illecito) di CARMONA, *La "colpa in concreto" nelle attività illecite secondo le Sezioni unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale*, pp. 4585 ss. Per diffusi riferimenti a questa sentenza nella trattazione dell'art. 452-ter c.p., si vedano, ad esempio, SALCUNI, SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, cit., pp. 69-70; SABIA, *Art. 452-ter*, cit., par. 5.

²¹ In particolare, CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989, pp. 226 ss. La particolare ricostruzione dell'illecito preterintenzionale (in senso ampio) ora in menzione richiede la sussistenza di un rapporto già in astratto tra delitto doloso di base ed evento più grave, nel senso che il primo deve oggettivamente rappresentare un illecito di pericolo astratto rispetto ai beni giuridici offesi attraverso la concretizzazione del secondo, ma poi non meno necessario è l'accertamento della violazione di regole cautelari, diverse da caso a caso, da selezionare in concreto (guardando al comportamento che avrebbe tenuto un uomo mediamente avveduto) e non facendo automatico riferimento alla legge penale incriminatrice, ad esempio, dei fatti di percosse o lesioni. Per una ricostruzione analoga, si veda A. LORETO, *Reati aggravati dall'evento e colpa nelle attività illecite. Un dibattito ancora aperto, tra incertezze dogmatiche e prospettive di riforma*, in *Ind. pen.*, 2007, in particolare, pp. 439 ss. Per un'aggiornata ricognizione delle diverse impostazioni teoriche maturate finora, si rinvia a PLANTAMURA, *L'omicidio preterintenzionale*. Pure come *species del genus* "omicidio improvviso", Pisa, 2016, in particolare pp. 99 ss.; nonché, per un costante raffronto tra contesto tedesco e italiano, a STAFFLER, *Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im Rechtsvergleich Deutschland und Italien*, Berlin, 2015, in particolare, pp. 26 ss. e 46 ss. Quanto alla fattispecie del 1° c. dell'art. 452-ter c.p., la stessa classificazione in termini preterintenzionali si trova proposta in SALCUNI, SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, cit., p. 65; inoltre, da ultimo, in argomento, DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 190 ss.

Il rischio, allora, è che prendano piede anche nel contesto ambientale gli orientamenti relativi all'art. 584 c.p., intenti a proporre a ripetizione poco credibili *camouflage* verbali della responsabilità oggettiva²².

Si veda, appunto, la terminologia di una delle ultime sentenze di Cassazione consultabili nelle banche dati relativamente all'art. 584 c.p. La sentenza, della V sezione penale, risale al 21 settembre 2016²³ (data che coincide con quella di una delle primissime sentenze della stessa Cassazione, in questo caso della III sezione penale²⁴, sul nuovo delitto di inquinamento ambientale) e conclude una vicenda processuale di interesse giornalistico, cioè il caso di un ingegnere romano che aveva organizzato, con esiti tragici, pratiche di *bondage*, se non (forse più plausibilmente) di *breath control*, con due donne. Il malgoverno di tali pratiche aveva comportato la morte di una di queste due donne, mentre l'altra aveva riportato lesioni.

Vero è che la contestazione dell'omicidio preterintenzionale non è stata qui accolta da alcun giudice, preferendole sempre il riconoscimento dell'omicidio colposo, ma è stata comunque riproposta fino alla Cassazione da parte degli organi della pubblica accusa, stimolando così una presa di posizione della Suprema Corte, secondo cui, in generale: «l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p., assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo" è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa»²⁵.

È forse superfluo insistere più di tanto su un aspetto che è particolarmente evidente, ma non si può non notare come la prevedibilità in astratto di cui parla qui la Cassazione sia solo un pallido feticcio della colpa, per non dire che si tratta di una formula equivalente alla responsabilità oggettiva²⁶.

Non menzionando minimamente la colpa nel nuovo art. 452-ter c.p., il legislatore è stato imperito e magari pure negligente e (non meno) imprudente, per evocare la "monade triadica" della ridondante e – pare proprio – confusa terminologia di quasi tutti i capi d'imputazione formalizzati nel quotidiano delle aule di giustizia italiane per contestare una responsabilità penale per colpa generica²⁷.

Si guardi ad un altro intervento legislativo di questi tempi, cioè quello di riforma della

²² Per una ricognizione della giurisprudenza su entrambe le fattispecie, cioè quella dell'art. 584 e quella dell'art. 586 c.p., si veda BASILE, *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, voce per il *Libro dell'anno del Diritto 2013*, Treccani, in <http://www.treccani.it>, il quale, emblematicamente, intitola il paragrafo 2.3 «la chiusura ermetica alla colpa nell'art. 584 c.p.».

²³ Cass. pen., Sez. V, 21 settembre-26 ottobre 2016, n. 44986, in *Dir. pen. proc.*, 2017, pp. 347 ss., con nota di PELISSERO, *Bondage e sadomasochismo: i limiti della responsabilità penale tra fine di piacere e libero consenso*, pp. 350 ss. Per un ulteriore commento della stessa sentenza, volendo, MATTHEUDAKIS, *Il bondage e le "corde" dell'imputazione colpevole*, in *Ind. pen.*, 2017, pp. 549 ss.

²⁴ Cass. pen., Sez. III, 21 settembre-3 novembre 2016, n. 46170, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 22 novembre 2016.

²⁵ L'argomentazione non è inedita; i termini esatti sono infatti esplicitamente mutuati da una sentenza del 2012 della stessa V sezione: Cass. pen., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 791, in *DeJure*.

²⁶ Con riferimento alla sentenza in considerazione, PELISSERO, *Bondage e sadomasochismo*, cit., pp. 351 ss., specialmente p. 353: «Che i giudici non potessero chiamare apertamente le cose con il loro nome e che abbiano preferito prospettare in termini nuovi una lettura vecchia della preterintenzione, era ovvio, in quanto parlare espressamente di responsabilità oggettiva avrebbe significato esplicitare il *vulnus* al principio di colpevolezza».

²⁷ Come è noto, in ambito sanitario la recente riforma "Gelli-Bianco" (attuata tramite la l. 8 marzo 2017, n. 24) ha previsto espressamente, nel testo del nuovo art. 590-sexies c.p. (2° c.), un'"inedita" limitazione operativa della speciale disciplina penale alle sole ipotesi di imperizia. Si tratta di una presa di posizione che ha radici risalenti, riconducibili al tradizionale dibattito sull'applicabilità dell'art. 2236 c.c. in sede penale, e che, più da vicino, è stata influenzata dalla giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza della precedente riforma "Balduzzi" (d.l. 13 settembre 2012, n. 158); giurisprudenza che proprio con riferimento alla pretesa (di quantomeno dubbio fondamento positivo) di distinguere ai fini dell'*an* della punibilità tra negligenza, imprudenza e imperizia – così le mette in ordine l'art. 43, 1° c., 3° alinea, c.p. – aveva fatto emergere fragilità concettuali e strumentalizzazioni tali da meritare le severe critiche della dottrina: prima dell'approvazione della riforma "Gelli-Bianco", ad esempio, CALETTI, *Non solo imperizia: la Cassazione amplia l'orizzonte applicativo della Legge Balduzzi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 1147 ss.; PIRAS, *Culpa levis sine imperitia non excusat: il principio si ritrae e giunge la prima assoluzione di legittimità per la legge Balduzzi*, in *Dir. pen. cont.*, 24 aprile 2015; ROIATI, *Prime aperture interpretative a fronte della supposta limitazione della Balduzzi al solo profilo dell'imperizia*, in *questa Rivista*, 1, 2015, pp. 231 ss.; CUPELLI, *La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte)*, in *Dir. pen. cont.*, 27 giugno 2016; poco prima dell'approvazione della riforma del 2017, BASILE, *Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e Legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma)*, in *questa Rivista*, 2, 2017, pp. 159 ss., in particolare pp. 173 ss.; con riferimento all'attuale disciplina normativa, per tutti, MASSARO, *L'art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell'art. 2236 c.c.*, in *Arch. pen.* (web), 3, 2017, in particolare pp. 13 ss., a cui si rinvia anche per ricchissimi riferimenti bibliografici, in grado di testimoniare il fallimento dei tentativi di distinguere, all'interno dell'ambito sanitario, tra le tre forme di colpa generica: «più gli esempi si moltiplicano, più l'impressione è quella di avventurarsi in ingestibili bizantinismi classificatori» (p. 19).

responsabilità per colpa in ambito stradale, realizzato ad opera della l. n. 41 del 23 marzo del 2016. Nel contesto di tale riforma, criticabile sotto molti punti di vista, se c'è un dato positivo, è proprio la "generosità" con la quale il legislatore ha ripetuto l'espressione «per colpa» al fine di qualificare l'imputazione proprio degli eventi morte e lesioni personali (gravi o gravissimi)²⁸. Il timore è allora che l'assenza di una altrettanto netta terminologia nella formulazione dell'art. 452-ter c.p., peraltro frutto della stessa legislatura, possa indurre ad evocare un (qui deleterio) argomento *a contrario*: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit!*

Nel formulare il nuovo art. 452-ter c.p., ci si sarebbe forse potuti accontentare anche solo della menzione di una concreta prevedibilità degli eventi necessariamente non voluti. In tal modo, il legislatore avrebbe evitato l'"imbarazzo" di aderire all'impostazione che ritiene necessario accertare la violazione di una regola cautelare anche nei contesti di base già penalmente illeciti²⁹; impostazione comunque già recepita dalle Sezioni unite della Cassazione nel 2009, come detto. Alcuni, di sicuro, avrebbero lo stesso mostrato perplessità, evidenziando il rischio di non pervenire comunque ad imputazioni pienamente in linea col principio personalistico dell'art. 27 Cost., ma ci si sarebbe almeno trovati in presenza di indicazioni più rassicuranti di quelle attuali. Per come è scritta la disposizione del 1° c. del nuovo art. 452-ter c.p., rimane dunque forse una sottovalutazione delle possibili tentazioni della giurisprudenza meno garantista.

Ovviamente, per raccordare queste ultime considerazioni con quanto detto poco più sopra, l'ampiezza del rischio di condanne basate su un'imputazione incolpevole in relazione agli eventi morte e lesioni personali (almeno lievi) è inversamente proporzionale alle previsioni di "angustia" degli spazi applicativi che la fattispecie può ritagliarsi. In tale prospettiva, si potrebbe osservare che il legislatore, con una mano, crea un "pericolo" e poi, con l'altra – non è chiaro quanto consapevolmente – sostanzialmente lo neutralizza.

1.2.

Dallo "sforzo" non compiuto dal legislatore a quello richiesto al giudice: le insidie non finiscono.

Se si procedesse, come pare possibile, ad un'interpretazione *secundum constitutionem*, peraltro sempre imposta in generale dalla Corte costituzionale quando tale interpretazione non sia esplicitamente preclusa dal testo della legge³⁰, e si ritenesse apertamente, quindi, impossibile prescindere dall'accertamento di una colpa, saremmo al riparo da qualsiasi insidia per il principio di colpevolezza?

Nel settore ambientale e con particolare riferimento alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, il giudizio di colpa va sviluppato tenendo anche conto della diffusa esistenza di soglie nella regolamentazione di diverse attività connesse soprattutto al settore produttivo³¹. Tali soglie possono forse rappresentare una base per l'individuazione della regola cautelare da porre a fondamento di un giudizio di colpa, anche se il problema principale è che spesso proiettano l'imputazione in una delicata dimensione di colpa specifica, peraltro in termini parzialmente

²⁸ In tale contesto, il legislatore ha optato per un'imputazione dichiaratamente colposa nonostante vi fossero, anche qui, varie istanze volte ad accreditare insidiose presunzioni di dolo (eventuale). Alcuni testi circolati nell'ambito dei lavori parlamentari relativi alla riforma della criminalità stradale erano appunto stati criticati proprio per questo: prima della riforma, LATTANZI, *L'omicidio stradale. Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale"*, Napoli, 7 marzo 2014, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 1980 ss., richiamato da ROJATI, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione*, in *Dir. pen. cont.*, 1° giugno 2016, p. 7, nt. 23, evidenziando, appunto, una sorta di presunzione di dolo eventuale nell'ambito del vecchio testo. Per critiche di segno analogo, si vedano anche TASSINARI, *La collisione fra istanze generalpreventive e principi costituzionali nel disegno di legge sul così detto omicidio stradale*, in CURI (a cura di), *Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città*, Bologna, 2016, pp. 262 ss.; AMATI, *L'omicidio stradale tra istanze repressive e principi costituzionali in materia penale* (Relazione al convegno "Il nuovo reato di omicidio stradale. Fra enfasi mediatica e problematiche giuridiche", Udine, 6 marzo 2015), in *www.filodiritto.com*, 6 aprile 2016, pp. 2 ss. Per una panoramica delle questioni critiche che rimangono comunque aperte nonostante il ricorso ad un'imputazione dichiaratamente colposa, si veda, ad esempio, LOSAPPIO, *La "colpa" nel delitto di omicidio stradale*, in *Parola alla difesa*, 2017, pp. 171 ss.

²⁹ In merito, si rinvia alla posizione critica sviluppata, tra gli altri, dal primo Autore citato nella nota 20.

³⁰ Il riferimento è alla notissima sentenza "Zagrebel'sky": Corte cost., 14-22 ottobre 1996, n. 356, in *www.cortecostituzionale.it*, che ha dato corso ad un orientamento ancora attuale: «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

³¹ In argomento, per una verifica critica del rispetto dei tradizionali principi garantistici del diritto penale, D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, di cui si veda anche, per un'interessante raccolta di scritti che mettono a confronto le soluzioni amministrative e penali italiane con quelle concepite negli Stati Uniti d'America, ID., ROTOLO (a cura di), *La tutela dell'ambiente tra regolamentazione amministrativa e intervento penale. L'esperienza italiana e statunitense a confronto*, in *Jus*, 1, 2016, pp. 3 ss.

diversi da quelli tradizionali, in quanto vi è sullo sfondo una frequente “contaminazione” ad opera del principio di precauzione, che pone ben noti problemi, tra l’altro, proprio per l’imputazione colposa³².

Non si può nemmeno trascurare che, nel contesto dell’art. 452-ter c.p., essendovi tipizzati eventi dannosi non solo per l’ambiente, ma anche per le persone, la prevedibilità di tali eventi ultimi potrà basarsi sul superamento delle soglie previste solo nella misura in cui esse mirino a prevenire non soltanto danni ambientali, ma anche danni alla salute; il che può anche darsi in molti casi, ma non è bene cedere a presunzioni in merito, valutando sempre le peculiarità del caso concreto. Come ammonisce parte della dottrina, abusività della condotta (non solo per superamento delle soglie, ma, ad esempio, anche per violazione di provvedimenti autorizzativi) non è automaticamente sinonimo di colposità della condotta stessa per il solo fatto che l’evento indesiderato si sia verificato³³.

Se si vuole realmente mantenere aderenza ai criteri di accertamento della colpa indicati dalla pronuncia delle Sezioni unite del 2009 sull’art. 586 c.p., bisognerà, quindi, fare sul serio nell’accertare (oltre, ovviamente, al nesso di causalità “materiale”) una prevedibilità *ex ante* dell’evento concreto nonché i nessi “normativi” tra colpa ed evento stesso, cioè l’effettiva concretizzazione del rischio nel risultato verificatosi e l’efficacia preventiva del comportamento conforme a cautela, qualora osservato³⁴. Altrimenti, si rischia di riproporre le solite imputazioni ricalcanti lo schema tratlazio del *versari in re illicita*; in altre parole: la responsabilità oggettiva.

Un problema ulteriore sarà poi confrontarsi con la giurisprudenza che, negli ultimi anni, ad esempio nei casi Ilva e Tirreno Power, ha riconosciuto (quando non addirittura il dolo) una sorta di *culpa in re licita*, ritenendo di per sé non sufficiente l’attenersi ad indicazioni formali sulle modalità produttive, qualora siano note e praticabili condotte diverse e più sostenibili per l’ambiente³⁵. Qui ci sono evidenti esigenze di tutela dell’affidamento del cittadino, quantomeno quando in buona fede, che paiono meritevoli di considerazione³⁶, ma, in direzione opposta, è prevedibile che si possa sempre più affermare una logica in qualche misura simile rispetto a quella che alimenta la consolidata prassi (non sempre censurabile) volta a riconoscere un ruolo “suppletivo” alla colpa generica a fronte della possibile percezione dell’inadeguatezza concreta di regole cautelari positivizzate, che pure avrebbero il ruolo di orientare il comportamento dei consociati: così, ad esempio, nell’ambito stradale, in quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche in quello sanitario, dove, ora, il rispetto delle linee guida – il dibattito ancora aperto sulla opportunità di qualificarle come fonti di colpa specifica non sembra comunque privare di pertinenza il riferimento – è atteso e può condurre ad una esclusione della

³² Su tale principio, limitandosi alle opere monografiche, CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale: paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; MASULLO, *Colpa e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente*, Napoli, 2012; CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; CORN, *Il principio di precauzione. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013. Sui temi che qui si trattano da vicino, si veda, in particolare, RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015, in particolare, pp. 2 ss., ove si approfondisce la differenza tra «precauzione generica» e «precauzione specifica».

³³ In argomento, in particolare, RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 15 ss., il quale sottolinea opportunamente la non coincidenza tra abusività della condotta e sussistenza di violazioni cautelari suscettibili di rilevare per un giudizio di colpa in relazione alla produzione di eventi dannosi contro la vita e l’incolumità delle persone: «le regole cautelari di settore, almeno in taluni casi, sono finalizzate alla tutela delle funzioni di pianificazione e controllo della p.a., ed hanno talvolta, per stessa ammissione della giurisprudenza, natura meramente formale, o comunque non hanno sempre e necessariamente come scopo (esclusivo o concorrente) quello di tutelare l’integrità fisica delle persone [...] In definitiva, sarà abusivo l’inquinamento realizzato in violazione di qualsiasi norma di legge, anche non strettamente ambientale; tuttavia, ai distinti fini dell’imputazione soggettiva ex art. 452-ter c.p., rileverà solo la violazione di regole cautelari che, quand’anche contenute in discipline ambientali o di altro genere, siano effettivamente finalizzate ad impedire offese alla salute o alla integrità fisica» (p. 16).

³⁴ FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, pp. 321 ss.; MARINUCCI, *La responsabilità colposa: teoria e prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, pp. 10-13; SUMMERER, *Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Pisa, 2013, in particolare pp. 223 ss.; VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cass. pen.*, 2013, pp. 1224 ss. Per un’analisi di questi profili nel contesto teorico dell’imputazione oggettiva dell’evento, DONINI, *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, pp. 93 ss.

³⁵ Si veda, anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, cit., p. 10. Sul connesso tema dei limiti del sindacato del giudice penale sulla legittimità degli atti amministrativi, CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 1077 ss.; ID., *I reati in materia di ambiente*, in FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, 2ª ed., Torino, 2016, pp. 439 ss., in particolare pp. 443 ss. Ancora più in generale, sulle tensioni tra legalità penale ed applicazione giudiziale, con particolare riferimento proprio al settore ambientale, si vedano i contributi raccolti in TORDINI CAGLI (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, Bologna, 2017.

³⁶ Si veda ancora RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, cit., p. 11: «L’interpretazione che esclude ogni rilevanza all’affidamento mi sembra sacrifici il principio di colpevolezza, oltre che quello di certezza del diritto». Tra gli scritti di riferimento sul rapporto tra giudizio di colpa e progresso della scienza, in particolare, MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, pp. 29 ss.

responsabilità penale, «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» (art. 590-*sexies*, 2° c., c.p.)³⁷.

2.

Il significato della scelta legislativa dell'art. 452-*quinquies* c.p.

Dovendosi limitare ad una selezione delle scelte legislative in tema di colpevolezza nell'ambito dei delitti contro l'ambiente inseriti nel codice penale, merita soffermarsi anche sull'art. 452-*quinquies* c.p., in particolare sul suo 1° c.: «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi»³⁸.

Preliminarmente, si segnala che il legislatore nazionale ha optato per una tutela penale rispetto alle aggressioni colpose più estesa di quella caldeggiata dalla direttiva 2008/99/CE³⁹, da cui la disciplina italiana del 2015 trae stimolo per irrobustire l'arsenale punitivo in materia penale ambientale. Accingendosi ad un'elencazione delle condotte offensive da trattare, l'art. 3 della direttiva (rubricato, appunto, «Infrazioni») esordisce prevedendo: «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati».

Non passa inosservato che, questa volta – e non capita spesso – il legislatore disponeva di un *input* (normativo!) autorevole e piuttosto preciso per contenere l'area della responsabilità penale per colpa, limitandola alle sole ipotesi di colpa grave; soluzione che è stata qui scartata, come visto, e che, per il resto, di recente, è affiorata nel solo settore della responsabilità del sanitario, anche se per poi rapidamente lasciare spazio ad una disciplina che sembra riestendere la punibilità⁴⁰.

La scelta del legislatore domestico sulla mancata attribuzione di rilevanza al grado della colpa ai fini della punibilità⁴¹ meriterebbe un approfondimento, in particolare cercando di mettere a fuoco se, nel nostro ordinamento, per il settore ambientale, la limitazione prospettata in sede europea potesse essere conforme al canone costituzionale della ragionevolezza⁴². La questione su cui si intende soffermare qui l'attenzione è però un'altra e riguarda soprattutto i rapporti tra la colpevolezza e la pena.

Nel contesto dell'art. 449 c.p., relativo ai «delitti colposi di danno» contro la pubblica incolumità, si parificano a livello edittale ipotesi punite invece diversamente tra loro qualora realizzate con dolo. Le versioni colpose punibili di parte dei delitti contro l'incolumità pubblica, infatti, ricevono il medesimo inquadramento sanzionatorio, nel senso che ricadono entro la medesima cornice edittale – da 1 a 5 anni di reclusione: così dispone il 1° c. dell'art. 449 c.p.; il 2° c. di tale articolo prevede un semplice raddoppio di pena (rispetto a quella «unitaria» del comma precedente) per taluni di questi illeciti – appannando addirittura le differenze di

³⁷ Su questi aspetti, è d'obbligo il rinvio alle «classiche» pagine di MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, in particolare pp. 241 ss. e 250 ss.

³⁸ Il 2° c. dell'art. 452-*quinquies* c.p. estende ulteriormente l'ambito della punibilità, attribuendo rilevanza esplicita a fattispecie colpose di pericolo, da configurarsi assumendo sempre come riferimento le previsioni degli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.: «Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

³⁹ Lo rileva anche RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 38.

⁴⁰ In merito alla recente riforma della responsabilità del sanitario, oltre a quanto già considerato nella nota 27, sia consentito il rinvio alle considerazioni critiche già sviluppate in CALETTI, MATTHEUDAKIS, *Una prima lettura della legge "Gelli-Bianco" nella prospettiva del diritto penale*, in *questa Rivista*, 2, 2017, pp. 84 ss., in particolare p. 107, ove (oltre che opportuni riferimenti dottrinali) una presa di posizione in favore del «filtro» della colpa grave, parzialmente recuperato in via interpretativa da Cass. pen., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8770, in *Dir. pen. cont.*, 1° marzo 2018, con nota di CUPELLI, *L'art. 590-*sexies* c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'imperizia medica (ancora) punibile*.

⁴¹ È condivisibile almeno quanto nota la tesi dottrinale secondo la quale una limitazione della responsabilità penale colposa alle sole ipotesi di colpa grave consentirebbe anche di rendere più colpevole l'illecito, ottenendo un guadagno sul piano della misura soggettiva della colpa: in particolare, CASTRONUOVO, *La colpa "penale". Misura soggettiva e colpa grave*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, in particolare p. 1737; DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 156; BLAIOTTA, *La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2012, pp. 7 ss., in particolare p. 11.

⁴² Sulle diverse declinazioni del principio di ragionevolezza in materia penale e sulla sua giustiziabilità, si vedano, ad esempio, RECCHIA, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale*, in *questa Rivista*, 2, 2015, pp. 55 ss.; INSOLERA, *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in INSOLERA, MAZZACUVA, PAVARINI, ZANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, I, 4ª ed., Torino, 2012, pp. 394 ss.; PULITANÒ, *Ragionevolezza e diritto penale*, Napoli, 2012; MANES, *I recenti traccati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza*, in *questa Rivista*, 1, 2012, in particolare, pp. 106 ss.; Id., *Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 739 ss.

disvalore “oggettivo” di tali diversi reati. Analoga soluzione è contemplata dal successivo art. 450 c.p., rubricato «delitti colposi di pericolo», che prevede, ordinariamente, la pena della reclusione fino a 2 anni per ipotesi le cui versioni dolose sono punite diversamente tra loro.

La soluzione concepita ora per i nuovi delitti contro l'ambiente prevede, invece, più similmente rispetto al dettato dell'art. 452 c.p., che il diverso disvalore oggettivo delle varie fattispecie delittuose punibili a doppio titolo (sia per dolo che per colpa) non venga sminuito nell'inquadramento sanzionatorio delle corrispondenti versioni colpose. La pena per la versione colposa dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale è infatti calcolata prevedendo una diminuzione da operarsi sulla cornice edittale prevista per la corrispondente fattispecie dolosa.

Si tratta di una soluzione certamente più in linea con un'idea di proporzione della pena rapportata ad entrambe le dimensioni più rilevanti del fatto: quella “oggettiva” e quella “soggettiva”. Seppur non si sia arrivati ad una soluzione radicale come quella dell'art. 449 c.p. – soluzione che non sarebbe forse stata nemmeno auspicabile⁴³ – in ogni caso, il legislatore continua a riproporci il messaggio per cui fatti colposi vanno considerati normalmente meno gravi e quindi meritevoli di minor pena rispetto ai corrispondenti fatti dolosi⁴⁴.

Coerente con questo dato è anche il recente ritocco del minimo edittale delle lesioni personali dolose, che è stato portato da 3 a 6 mesi di reclusione, eliminando l'imbarazzo che evidentemente creava il fatto che il massimo edittale delle lesioni colpose non aggravate coincidesse con il minimo edittale dello stesso fatto realizzato con dolo: oggi, per mezzo della già citata legge n. 41 del 23 marzo 2016 (che ha riformato la responsabilità penale per colpa in ambito stradale), le cornici edittali non si toccano più. Certo non si tratta di una modifica rivoluzionaria del sistema, ma fa trapelare un messaggio proporzionale chiaro e che innerva, almeno tendenzialmente, l'intero impianto del codice penale⁴⁵.

Nonostante in questo periodo storico autorevoli voci della dottrina spingano più che mai in una direzione almeno in parte diversa, promuovendo concezioni alternative della penalità, spesso di tipo riparatorio⁴⁶, lasciando quindi in secondo piano (pur non svincolandole necessariamente) istanze di proporzione sanzionatoria rispetto alla colpevolezza, non sembra comunque possibile tradire un compito esplicitamente affidato dal legislatore all'interprete: distinguere seriamente dolo e colpa, anche e soprattutto a fini sanzionatori, tenendo peraltro in considerazione che, in alcuni casi, tale distinzione è decisiva persino rispetto all'*an* della punibilità.

È strettamente connessa e coerente rispetto a ciò la necessità di tenere ben distinte anche colpa e responsabilità oggettiva. Aprendo surrettiziamente la strada a declinazioni di quest'ultima forma di responsabilità, infatti, la rimarcata esigenza di proporzione tra sanzione e colpevolezza perderebbe ogni minimo punto di riferimento. In sintesi: la legalità reclama la colpevolezza nella realizzazione del fatto e tale colpevolezza, con le sue diverse sfumature, esprime imprescindibili parametri di proporzione; proporzione che, come ha ribadito anche di recente la Corte costituzionale⁴⁷, è intimamente connessa ad istanze rieducative del reo, il cui rispetto è imposto dall'art. 27, 3° c., Cost.

È proprio prendendo sul serio questo messaggio del legislatore che si è cercato prima di evidenziare i rischi che si annidano in applicazioni disinvolute della nuova fattispecie di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, prevista ora dall'art. 452-

⁴³ Dubbi sulla ragionevolezza dell'art. 449 c.p. sono stati espressi formalmente in una questione di legittimità costituzionale, ma ritenuti infondati dalla “Consulta”: Corte cost., 19-28 dicembre 2001, n. 438, in *www.giurcost.org*.

⁴⁴ Per un'ampia riflessione sulla giustificazione della maggior pena per il reato (il delitto) doloso rispetto a quello colposo, DONINI, *Teoria del reato. Una Introduzione*, Padova, 1996, pp. 87 ss.

⁴⁵ Per una più che approfondita analisi critica della razionalità delle cornici edittali (non solo del codice penale), si veda, di recente, PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *questa Rivista*, 2, 2017, pp. 48 ss., in particolare, pp. 54 ss. Si veda inoltre, con uno sguardo rivolto (anche) al diritto penale ambientale, CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 195 ss.

⁴⁶ La dottrina penalistica (e non solo) si mostra, sempre più, attenta a rendere la risposta al reato maggiormente dialogica, conciliativa e sempre meno un mero «raddoppio del male» crudamente retributivo: limitandosi agli ultimi anni, ad esempio, DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1162 ss.; EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015; MANNOZZI, LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015; MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir.*, Annali X, Milano, 2017, pp. 465 ss.; DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017.

⁴⁷ Anche questa pronuncia (come le due della Cassazione citate nelle note 23 e 24), per coincidenza, risale al 21 settembre 2016: Corte cost., 21 settembre-10 novembre 2016, n. 236, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 2092 ss., con nota di MANES, *Proporzione senza geometrie*, pp. 2105 ss.; della stessa sentenza si vedano anche i commenti di DOLCINI, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 1956 ss.; VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *questa Rivista*, 2, 2017, pp. 61 ss.

ter c.p. Da tale previsione normativa, rapporti tra fattispecie permettendo, si può partire non presumendo il dolo a discapito della colpa e non chiamando colpa la responsabilità oggettiva.